

BREVE ANNOTAZIONE SUL *BONUM CONIUGUM* COME CAPO DI NULLITÀ

Negli ultimi anni i Rapporti Annuali dei diversi Tribunali, soprattutto dell'area di lingua inglese, indicano un crescente numero delle cause giudicate per il capo di nullità segnato come «Simulazione parziale: intenzione contro *bonum coniugum* (can. 1101)». In alcuni di questi Tribunali il capo di nullità in questione viene adoperato autonomamente oppure insieme con gli altri capi in circa il 65% delle cause di nullità giudicate in prima istanza nel corso di un anno¹.

Come è noto, finora il *bonum coniugum*, inteso come uno dei fini ai quali è ordinato il *consortium*

¹ In paragone, nei Tribunali italiani il capo dell'*esclusione del bonum coniugum* non è adoperato così frequentemente. Per esempio nell'anno 2004 il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo l'aveva impiegato in 8 cause su 172 cause giudicate in prima istanza (4,65%). Cf. P. BIANCHI, «Relazione sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo per l'anno Anno 2004», *Rivista Diocesana Milanese* 96/3 (2005) 6.

Sembra, però, che anche nei Tribunali italiani l'uso del capo di nullità in questione ha una tendenza crescente. Per esempio nel Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo è stato addotto come motivo di nullità in: 3 cause nel 2000 (1,8%), 11 nel 2001 (4,9%), 10 nel 2002 (3,9%), 10 nel 2003 (4,25%) e 16 nel 2004 (6,13%). Cf. TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE SICULO, *Inaugurazione Anno Giudiziario 2005*, Palermo 1 marzo 2005, 65.

totius vitae, nonostante l'esplicita presenza nel Codice del 1983 (can. 1055 §1), nella giurisprudenza della Rota Romana è stato utilizzato quasi esclusivamente nel contesto dell'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)². Da qualche anno, però, in seguito ai diversi studi ed approfondimenti dottrinali³, nella prassi dei Tribunali

² Tra le sentenze più recenti cf. *coram* Bruno, 16.12.1988, *RRD* 80, 747, n. 3; *coram* Funghini, 23.10.1991, *RRD* 83, 604, n. 5; *coram* Jarawan, 24.11.1993, *RRD* 85, 696, n. 2; *coram* Ragni, 6.02.1996, *RRD* 88, 95, n. 5; *coram* Turnaturi, 14.03.1996, *RRD* 88, 240, n. 22; *coram* Huber, 3.07.1996, *RRD* 88, 497, n. 5; *coram* Faltin, 22.07.1997, sent 94/97, PN 16.625.

³ Cf. E. MONTAGNA, «*Bonum coniugum*. Profili storici», *Monitor ecclesiasticus* 120 (1995) 399-431; N. LÜDECKE, «Der Ausschluß des *bonum coniugum*. Ein Ehenichtigkeitsgrund mit Startschwierigkeiten», *De processibus matrimonialibus* 2 (1995) 117-192; J.A. DEWHIRST, «*Consortium Vitae, Bonum Coniugum*, and their Relation to Simulation: A Continuing Challenge to Modern Jurisprudence», *The Jurist* 55 (1995) 794-812; R. COLANTONIO, «La prova della simulazione e dell'incapacità relativamente al "bonum coniugum"», *Apollinaris* 68 (1995) 91-139; R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum: per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Torino 1995; *Il "bonum coniugum" nel matrimonio canonico*, Studi Giuridici 40, Città del Vaticano 1996; L.G. WRENN, *Annulments*, Washington 1996⁶, 141-147; 196-212; S. VILLEGIANTE, «Il "bonum coniugum" e l'oggetto del consenso matrimoniale in diritto canonico», *Apollinaris* 70 (1997) 141-167; E. COLAGIOVANNI, «New (hot) grounds of nullity in marriage cases», *Monitor ecclesiasticus* 122 (1997) 521-555; C. BURKE, «Progressive Jurisprudential Thinking», *The Jurist* 58 (1998) 437-478; F. POSA, *Il "bonum coniugum" nel quadro della disciplina del matrimonio canonico*, Roma 1999; P.A. BONNET, «Das Wesen der Ehe und das *Bonum Coniugum* – Eine Perspektive», *De processibus matrimonialibus* 6 (1999) 27-37; M.F. POMPEDDA, «The Bonum Coniugum

inferiori il *bonum coniugum* viene contemplato/adoperato nella fattispecie dell'esclusione degli elementi essenziali del matrimonio (can. 1101 §2). Di conseguenza cominciano anche ad apparire ulteriormente alcune sentenze della Rota, nelle quali l'*esclusione del bonum coniugum* viene esaminata sia autonomamente⁴ sia insieme ad altri capi di nullità⁵.

Nel passato certe riserve venivano suscitate dalla confusione creata dai tentativi di annoverare il *bonum coniugum*, inteso come uno dei fini del matrimonio, alla stregua dei *bona* di S. Agostino, allargando il numero dei *bona essentialia* del matrimonio, ma permettendo in seguito di includere il *bonum coniugum* tra le fattispecie contemplate nel can. 1101 §2. Tali riserve, valide finora, provengono principalmente dal fatto che non sembra essere metodologicamente accettabile l'uso dello stesso termine in due contesti fondamentalmente diversi, ossia in quello dei fini e in quello degli elementi essenziali del consenso⁶.

in the Canonical Doctrine on Marriage», in W.H. WOESTMAN (ed.), *Simulation of Marriage Consent*. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires, Ottawa 2000, 27-41; V. PEREIRA, «The Debate Relating To The Bonum Coniugum», *Monitor ecclesiasticus* 126 (2001) 364-396; A. MENDONÇA, «Recent Developments in Rotal Jurisprudence on Exclusion of the Bonum Coniugum», *The Jurist* 62 (2002) 378-420.

⁴ Cf. *coram* Pinto, 9.06.2000, sent. 69/00, PN 17.779; *coram* Civili, 8.11.2000, sent. 107/00, PN 16.907; *coram* Ciani, 6.07.2001, sent. 70/01, PN 17.784; *coram* Pinto, 13.12.2002, sent. 129/02, PN 17.677; *coram* Turnaturi, 13.05.2004, sent. 51/04, PN 18.766.

⁵ Cf. *coram* Faltin, 22.07.1997, sent. 94/97, PN 16.625.

⁶ Cf. U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio: elementi e proprietà essenziali», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 97-98.

I dubbi al riguardo non escludono la certezza che il Legislatore nell'inciso generale "*matrimonii essenziale aliquod elementum*", di cui nel can. 1101 §2, ha voluto racchiudere tutti i casi di nullità per esclusione con atto positivo di volontà e non inclusi negli altri incisi del menzionato canone – anche i nuovi casi di nullità per esclusione di quegli elementi che sarebbero stati ritenuti essenziali con il progresso della dottrina e della giurisprudenza⁷.

Sembra, infatti, che tale processo sia avvenuto riguardo al *bonum coniugum*, l'ordinazione al quale viene considerata ormai come un elemento essenziale del *consortium totius vitae*, ed ulteriori dubbi riguardanti l'incompatibilità tra il *bonum coniugum* come fine e come elemento essenziale sono stati dissipati⁸. Tale constatazione, però, non si può fare ancora riguardo al contenuto del *bonum coniugum* stesso.

Diversi autori, infatti, cercando di presentare e precisare la nozione del *bonum coniugum*, prospettano con altrettanta diversità gli elementi di differente valore giuridico che vanno intesi come rilevanti per il *bene dei coniugi*. Va da sé che non tutti gli elementi appartenenti al *bonum coniugum* possono essere considerati come essenziali rispetto al *consortium totius vitae*, e quindi l'esclusione di essi non comporterà la nullità del matrimonio.

Cercando di precisare il contenuto del *bonum coniugum*, sembra che la maggioranza degli autori sia d'accordo che esso – sulla linea dei fini del

⁷ Cf. U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio» (cf. nt. 6), 95.

⁸ Cf. R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum* (cf. nt. 2), 32 seg.

matrimonio – comprende certamente il “*mutuum adiutorium*” e il “*remedium concupiscentiae*” (cf. can. 1013 §1 CIC/17), che nella loro generalità significano tutti gli aspetti (soprattutto interpersonali) che rendono la vita dei coniugi migliore e più felice⁹. Come spiega I.M. Pinto Gómez:

*Bonum coniugum [...] diversis formulis descriptum est quae tamen quoad substantiam concordant. Est igitur ius ad intimam personarum atque operum coniunctionem, qua se invicem perficiunt, vel ius ad relationem interpersonalem specificè coniugalem, vel ius ad consortis agendi modum quo coniux suum complementum psychosexuale veri coniugis peculiare obtinere possit. Matrimonium nullum erit cum haec substantialiter deficient*¹⁰.

A livello pratico/giurisprudenziale l'uso dell'“esclusione del *bonum coniugum*” come un capo autonomo di nullità comporta non solo l'individuazione/chiarimento del contenuto giuridico essenziale di questo *bonum*, ma anche le prove dell'esclusione come si richiedono per tutte le cause di simulazione parziale: la confessione del simulante, corroborata dalle testimonianze; il motivo della celebrazione del matrimonio; il motivo della simulazione; le circostanze antecedenti, concomitanti e conseguenti in favore della presunta esclusione¹¹.

⁹ Cf. U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio» (cf. nt. 6), 97; F. POSA, *Il «bonum coniugum»* (cf. nt. 2), 41 seg.

¹⁰ I.M. PINTO GOMEZ, «Incapacitas assumendi matrimonii onera in novo CIC», in *Dilexit iustitiam*, Fs. Sabattani, Città del Vaticano 1984, 36-37.

¹¹ Cf. *coram* Civili, 8.11.2000, sent. 107/00, PN 16.907, n. 7; *coram* Pinto, 13.12.2002, sent. 129/02, PN 17.677, n. 6.

Va da sé che, all'ammissione della causa, bisogna anzitutto precisare bene il *dubbiu*m concordato, ed i capi di nullità che vanno adoperati a seconda delle cause e dei fatti che hanno provocato la nullità del matrimonio. L'uso dei capitoli di nullità molto generici, come per esempio *ex defectu formae* (che contiene tanti capi di nullità quanti sono i componenti essenziali prescritti dal Legislatore per la validità della forma stessa), forse facilita l'emissione delle dichiarazioni di nullità, ma non giova per niente a scoprire la verità circa la validità o meno del matrimonio in questione. È, quindi, necessaria sempre una specificazione concreta dei fatti che causano la nullità, secondo la determinata legge che costituisce la ragione per cui il matrimonio è nullo.

In seguito viene pubblicata una di quelle rare sentenze rotali¹², nella quale l'esclusione del *bonum coniugum* è stata trattata in modo autonomo, ossia come unico capo di nullità. La parte *in iure*, trattando il *bonum coniugum* sia come fine del matrimonio, sia come uno dei suoi elementi essenziali, cerca di precisare il contenuto di questo *bonum*, per raccogliere poi i principi riguardanti l'esclusione, soprattutto implicita, dei fini del matrimonio. In questa forma la sentenza *coram* Turnaturi presenta uno dei modi di affrontare l'esclusione del *bonum coniugum* che senz'altro costituisce un passo avanti verso una maggiore chiarificazione e consolidamento di una linea comune della giurisprudenza rotale al riguardo.

JANUSZ KOWAL, S.J.

¹² *Coram* Turnaturi, 13.05.2004 (cf. nt. 4).